



Via Unità Italiana, 28 – 81100 Caserta
P. IVA 03519500619

SERVIZIO PROVVEDITORATO

PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA .

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto l'appalto per la fornitura annuale di Dispositivi Medici per gastroenterologia ed endoscopia digestiva, suddivisi in 28 lotti, occorrenti allo svolgimento dell'attività dei PP.00. della A.S.L. Caserta.

I dispositivi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono dettagliatamente descritti Disciplinare di gara .

ART. 2 CONSUMI

I quantitativi presunti dei 28 lotti sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

L'ASL, pertanto, si riserva la possibilità di modificare detti quantitativi attraverso varianti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 , in aumento o in diminuzione, determinate da subentrate necessità dell'ASL .

ART. 3 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI OFFERTI

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e uso, e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in

materia, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE (D. Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 in attuazione della Direttiva 93/42, come modificato dal D. Lgs. 95/1998 e dal D. Lgs. 37/2010) e rispondenza ai requisiti di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In ogni caso si precisa che i dispositivi medici devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori, fermo restando che gli eventuali rischi devono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. I prodotti non conformi alla direttiva 2010/32/UE del 10 maggio 2010, se soggetti a tale prescrizione, non saranno presi in considerazione.

Dovranno inoltre, per i dispositivi medici sterili, essere conformi a quanto previsto dalle norme EN ISO relative alla sterilizzazione dei dispositivi medici.

L'indicazione della CND è vincolante ai fini della presentazione dell'offerta; è inoltre vincolante per tutti i lotti la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche indicate per ciascun prodotto nel presente Capitolato.

I dispositivi offerti dovranno appartenere alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto secondo la destinazione d'uso indicata.

In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara. Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, la Ditta aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle norme sopravvenute, senza aumenti di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso, senza alcun onere aggiuntivo per l'utilizzatore.

I Fornitori dovranno indicare, per quanto offerto, prodotto per prodotto, sia la classificazione CND sia il numero della Banca Dati/ Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (BD/RDM), compilando, per ogni lotto offerto, l'apposito allegato " Scheda prodotto".

In caso di mancata dichiarazione del numero di Repertorio, visti gli obblighi delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, fornire dichiarazione sottoscritta dal produttore di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione al Ministero della Salute previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della Direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e s.m.i..

ART. 4 CONFEZIONAMENTO

I prodotti oggetto della presente fornitura (Allegato A) dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto.

La struttura degli involucri dovrà garantire la tenuta e allo stesso tempo, facilità di apertura, ed essere conforme alle norme comunitarie sullo smaltimento, secondo specifiche dichiarazioni del Produttore.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in

sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale dell'A.S.L. presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Devono essere Sterili e confezionate singolarmente in modo che venga conservata nel tempo la Sterilità. Su ogni Confezione Primaria Singola Sterile dovrà essere indicato in lingua Italiana:

Nome della Ditta produttrice ed indirizzo; Nome commerciale del prodotto; Descrizione del prodotto; Misure, Dimensioni, Lunghezza, Calibri; Numero di Lotto; Data preparazione, e Scadenza validità; Monouso; Sterile e Metodo di Sterilizzazione; Marcatura CE e relativo Organismo notificato, ove trattasi di prodotto registrato quale Dispositivo Medico Chirurgico e numero di registrazione P.M.C. per tutti gli altri prodotti ad altro uso non rientrante nelle suddette categorie; Eventuali istruzioni specifiche di utilizzo;

Sul Confezionamento Secondario dovrà essere indicato in Lingua Italiana:

Descrizione prodotto e numero pezzi contenuti; Lotto, Data preparazione, e Scadenza validità; Metodo di Sterilizzazione; Nome ed indirizzo del produttore; Riportare in modo evidente i simboli e /e cuciture indicanti eventuali caratteristiche di pericolosità.

ART. 5 DURATA

La durata del contratto è fissata in anni uno.

Il contratto di appalto, tuttavia, si intenderà risolto qualora la So.Re.Sa. spa (Società Regionale per la Sanità) che, per effetto della Legge Regionale n. 41 del 31.12.2012 è Centrale di Committenza Regionale che aggiudica appalti destinati alle AA.SS.LL. e alle AA.00., durante la vigenza contrattuale della presente procedura, provvederà ad affidare o ad aggiudicare gare centralizzate relative ad analoghe forniture (clausola risolutiva espressa). L'A.S.L. si riserva eventualmente la facoltà di prorogare il contratto con l'appaltatore per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'A.S.L. (art. 106 comma 11 D. Lgs. 50/2016).

ART.6 – PREZZI DIAGGIUDICAZIONE

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto,

imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 511 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. , come richiamato dall'art. 106 comma 1 lettera a) del Codice.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. I Contratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 7 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONSEGNE

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nel presente Capitolato speciale.

Le consegne dovranno essere effettuate presso i Magazzini Farmaceutici dell'A.S.L. , specificati in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

Agli effetti della fatturazione, saranno valide le quantità corrispondenti all'ordine.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Il materiale dovrà pervenire entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax, salvo termini più ravvicinati in casi di urgenza. In tali casi la Ditta dovrà effettuare la consegna entro la data fissata sulle Richieste di consegna.

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna la A.S.L. la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal Capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla ditta in offerta, la A.S.L. li respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro cinque giorni.

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro il termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi decorso inutilmente il quale, fatta salva la facoltà di applicare tutte le penali convenzionalmente previste, la A.S.L potrà rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura riportante anche il CIG
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato;
- n° di lotto di produzione dei singoli prodotti;

- data di scadenza

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

In ciascun involucro di confezione deve essere apposta un'etichetta portante il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, il quantitativo espresso in misura. Le confezioni dovranno essere quelle richieste per ogni singolo tipo di materiale.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito.

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini indicati, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alla A.S.L., e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordine di acquisto; in tale comunicazione il Fornitore dovrà inoltre indicare il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna indicati; in ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.

Decorso inutilmente il predetto termine, l'A.S.L., previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà, inoltre, procedere direttamente all'acquisto del prodotto sul libero mercato, addebitando al Fornitore stesso l'eventuale maggiore onere economico.

Resta inteso che gli eventuali restanti prodotti inclusi nell'Ordine d'acquisto dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel rispetto dei termini massimi, pena l'applicazione di quanto previsto all'art. 12.

ART. 8 VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI

I Fornitori dovranno garantire l'informazione sul corretto, sicuro ed economico uso del materiale da parte degli utilizzatori.

In proposito l'impresa aggiudicataria dovrà garantire:

- un adeguato servizio di gestione, di assistenza post-vendita e di supporto;
- l'ascolto e la raccolta di suggerimenti e reclami per la soluzione dei problemi di volta in volta riscontrati.

Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell'A.S.L. di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

ART. 9 CONTROLLI SULLE FORNITURE

I controlli quali-quantitativi dei prodotti consegnati dalle Ditte saranno effettuati dal Direttore di U.O.C. di Farmacia o dai Farmacisti Dirigenti delle Strutture Farmaceutiche richiedenti.

Nell'eventualità di discordanza tra l'ordinato ed il consegnato, per qualità e quantità, il fornitore si impegna al ripristino, in conformità all'ordine trasmesso.

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto del ricevimento, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ovvero all'atto dell'utilizzo, ne sarà possibile il controllo.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto dell'utilizzo del prodotto.

La ASL, a suo insindacabile giudizio, potrà pertanto restituire la merce che risultasse difettosa, o comunque non rispondente ai requisiti di legge e si riterrà autorizzata in tal caso a richiederne l'immediata sostituzione.

La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire a proprie spese e cura, nel più breve tempo possibile, tutti i prodotti che non dovessero rispondere ai requisiti richiesti.

Nell'ipotesi di rifiuto da parte della Ditta, il Direttore di U.O.C. di Farmacia o il Farmacista Dirigente provvederà a segnalare l'accaduto all'Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti consequenziali. La Ditta aggiudicataria deve inoltre garantire:

- la consegna dei prodotti con validità pari almeno ai 2/3 della validità complessiva del prodotto riferita al termine minimo di conservazione;
- la disponibilità alla fornitura dei prodotti appartenenti ad un unico lotto di produzione, fatti salvi accordi diversi con il Farmacista Responsabile della Struttura Farmaceutica richiedente;
- la disponibilità a sostituire il prodotto in prossimità del termine minimo di conservazione, con preavviso da parte della Struttura Farmaceutica richiedente;
- la segnalazione tempestiva per competenza alle UU.00.CC. di Farmacia — Strutture Farmaceutiche richiedenti e per conoscenza all'Area Farmaceutica Distrettuale, di tutte le disposizioni ministeriali o di altre disposizioni relative ai prodotti offerti (es. ritiro dal commercio, sequestri, revoche di autorizzazioni, etc).

ART. 10 VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo invio di campionatura gratuita corredata di scheda tecnica ed autorizzazione dell'A.S.L., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

L'A.S.L. provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la richiesta ad un referente tecnico o commissione tecnica per la valutazione dei DM.

In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria si procederà o meno all'autorizzazione dell'aggiornamento tecnologico, fermo restando il prezzo offerto, a parità di condizioni contrattuali.

ART. 11 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornata la A.S.L. su

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltrare dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

ART. 12 INADEMPIMENTI E PENALITÀ

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali e/o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, in relazione alla gravità dell'inadempimento, l'immediata risoluzione del contratto, la A.S.L. contesterà mediante PEC le inadempienze riscontrate ed assegnerà un termine, di giorni cinque, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata, previa adeguata istruttoria, dal Responsabile del procedimento. In tale provvedimento si darà conto delle eventuali giustificazioni significate dall'impresa aggiudicataria e delle ragioni per le quali l'Azienda Sanitaria ritiene di disattendere e di applicare comunque la penale.

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute.

Penalità:

L'A.S.L. a tutela della qualità della fornitura e della scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione.

Le penali saranno eventualmente applicate come segue:

- Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai cinque giorni dall'ordine, si applicherà una penale pari al **3 per cento** del valore dell'ordine o della parte di esso non evasa. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in modo difforme dalle prescrizioni stabilite. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria.
- In caso di consegna di prodotto fornito con scadenza oltre i due terzi della validità complessiva, il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del **5 per cento** del valore dell'ordine.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della ASL a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'A.S.L. Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nel caso in cui le penali per ritardo raggiungessero un valore pari al 10% dell'importo complessivo aggiudicato.

Le irregolarità dovranno essere comunicate alla ditta appaltatrice a mezzo PEC con invito ad attenersi al disposto del presente capitolato ed a provvedere alla eliminazione del vizio riscontrato entro i termini previsti.

ART. 13 OBBLIGHI GENERALI E RESPONSABILITA' DELL' IMPRESA

La Ditta oltre alle norme previste dal presente capitolato rimarrà obbligata all'osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, anche con riferimento ai provvedimenti emanati dalle competenti autorità governative regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui sarà effettuata la fornitura.

In particolare la ditta appaltatrice rimarrà obbligata al rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali ed in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.

ART. 14 - STIPULA DEL CONTRATTO

Previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, si procederà alla stipulazione del contratto secondo lo schema allegato.

Tutte le spese di contratto, registrazione, copia, bolli ecc. e consequenziali, sono a carico della ditta aggiudicataria; sono altresì a carico della stessa tutte le spese di trasporto, tasse, imposte presenti e future ad eccezione dell'IVA.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi qui appresso indicati, oltreché nei casi previsti dal Codice civile, per motivi di forza maggiore, questa Azienda avrà pieno e incontestabile diritto di dare luogo alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Tale diritto potrà essere legittimamente esercitato mediante formale atto che dovrà essere notificato a mezzo PEC presso il domicilio della ditta appaltatrice. In tal modo si intenderà interrotto, senza altra formalità e pronuncia della Magistratura, il corso del contratto a far tempo dalla data di notifica.

Alla risoluzione del contratto nei modi di cui sopra si darà luogo nel caso di fallimento o concordato preventivo della ditta appaltatrice. In questa eventualità il presente contratto di intenderà risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'A.S.L. conserverà verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito ed indennizzo spettanti a qualsiasi titolo. Per la anticipata risoluzione l'A.S.L., a titolo di indennizzo, potrà valersi sulla somma prestata dalla ditta a titolo di deposito cauzionale oltreché sulle somme ancora da pagare. Rimane inteso che per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto la ditta, oltre ad intercorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti provocati ed al rimborso delle maggiori spese che l'A.S.L. dovesse sostenere nel rimanente periodo di vigenza contrattuale.

Art. 16 MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii. e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze 3 aprile 2013 n. 55, le fatture devono essere trasmesse alla A.S.L. di Caserta esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita Iva . Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita Iva e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

ASL CASERTA

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) Uff_eFatturaPA

Codice univoco ufficio(per ricevimento fatture)UFLTV7

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati

ASL CASERTA

Codice fiscale 03519500619

Sede legale via Unità Italiana, 28 81100 Caserta

Inoltre , ai sensi del'art. 25 del D.L. n. 66/2014 , al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la P.A. devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino il CIG ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere tassativamente: i seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della fornitura;
- indicazione della delibera dell'AS.L. appaltante che ha dato luogo all'ordine;
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato ovvero del contratto.

L'aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia e, comunque, in modo chiaro e lineare, così da rendere i riscontri facili ed immediati.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data fattura.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

Qualora l'impresa appaltatrice non dovesse risultare in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, la ASL procederà alla sospensione del pagamento delle fatture assegnando un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia , le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizio.economicofinanziario@pec.aslcaserta.it

Inoltre, ai sensi della Legge n. 190/2014 le Aziende sanitarie rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment iva , pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorchè regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente"Scissione dei pagamenti – art. 17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23.01.2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

L'ASL procederà ai pagamenti secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare la fornitura anche in caso di ritardato pagamento.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'A.S.L. dipendenti da tale interruzione.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 del codice civile.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la Ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR 603/73.

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m. i. assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art 17- CONTROVERSIE FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'A.S.L. e l'appaltatore, in merito alla fornitura e in merito al contratto ed alla sua interpretazione ed esecuzione sono di competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE). È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 18 ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 19 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al Codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .

